



1546338

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**-SEZIONE FALLIMENTARE-**  
*Il Presidente*

Prot. 76/11/P.

ai Sigg. Magistrati della Sezione Fallimentare  
ai Sigg. Curatori

e p.c.

al sig. Presidente del Tribunale  
ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine  
degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ROMA  
al Sig. Dirigente della Cancelleria Fallimentare

**Oggetto: nomina dei Legali delle procedure concorsuali.**

L'esperienza maturata con riguardo al tema in oggetto, le modifiche legislative attuate e *de jure condendo* e le iniziative del Tribunale di Roma in ordine alla formazione degli Albi ed alle nomine dei CTU mi inducono a richiedere la cortese attenzione delle SS.LL. circa i criteri che, a parere dei Magistrati di questa Sezione, devono presiedere alla nomina dei Legali delle procedure concorsuali.

Ho potuto riscontrare che, nel passato, peraltro non remoto, si sono verificate tutt'altro che rare situazioni di numerose nomine concentrate su pochi o, addirittura, su un singolo Legale all'interno della stessa procedura concorsuale. Un tale contesto è fonte di "anomalie" non tollerabili dal sistema ed anche suscettibili di negative valutazioni esterne.

Nel solco della vigente disciplina normativa, come è noto, è il Curatore che segnala il nominativo del Legale designato al Giudice Delegato. Pertanto è necessario che le raccomandazioni circa i criteri da adottare per le nomine dei Legali siano rivolte anche ai Curatori per le procedure "nuovo rito fallimentare".

1/1

Si tratta, all'evidenza, di regole di buon senso, ispirate a semplici criteri di trasparenza, di competenza professionale, di rotazione e di equa assegnazione, delle nomine.

Proprio nello spirito di valorizzazione di tali criteri regolativi, ritengo che il Curatore, formulando la richiesta di autorizzazione a promuovere il giudizio ovvero a stare in giudizio, non possa considerare esaurito il suo compito nella mera indicazione nominativa del nominando Legale; egli, nel clima di una sempre più efficace e proficua collaborazione con il Giudice Delegato ed al fine di rendere agevole l'esercizio del potere di vigilanza, dovrà sinteticamente esporre anche le ragioni professionali della scelta del Legale ed indicare il numero degli incarichi allo stesso già conferiti nella procedura in questione e complessivamente nel corso dell'ultimo anno.

Invito, pertanto, i Sigg. Curatori, ed anche, con riguardo ai loro compiti di vigilanza, i Magistrati della Sezione, a curare:

- a) che la nomina cada su Legale iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma;
- b) che, nell'ambito della stessa procedura, uno stesso Legale sia assegnatario di un numero di cause non superiore a cinque; per le cause cosiddette "seriali" il limite potrà essere superato, comunque, sempre entro termini ragionevolmente contenuti;
- c) che un Curatore non proceda ad assegnare allo stesso Legale più di otto incarichi in un anno;
- d) che la nomina non riguardi Legali dello stesso studio del Curatore, anche se non associato;
- e) che si evitino sistematiche "nomine incrociate" tra Curatori e Legali;
- f) che si concordi, ove possibile, con il Legale il compenso delle sue prestazioni, in caso di cause "seriali" o di rilevante valore economico;
- g) che si evitino nomine di "consulenti Legali".



Nell'ipotesi di non sollecita gestione della controversia, di ritardi, di erronea impostazione della causa, di difetto di informazione in merito all'andamento del giudizio, il Curatore notizierà tempestivamente il Giudice Delegato, proponendo, ricorrendone le condizioni, la revoca del mandato.

Invito i Sigg. Presidenti degli Ordini professionali in indirizzo a disporre la pubblicazione della presente nota sui rispettivi siti informatici.

Distinti saluti.

Roma 7.3.2011

Ciro Monsurro